

PROGRAMMA DI MOBILITA' 2020 – 2021

1) Premessa

La Regione Toscana ha approvato la L.R. n. 2 del 02/01/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, di seguito denominata Legge Regionale, che, tra l’altro, abroga la L.R.T. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni, nonché la L.R.T. 41/2015.

In applicazione della Legge Regione Toscana n. 2/2019, con Deliberazione del 09/12/2019, n.61/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica e Mobilità del Comune di Firenze”, di seguito denominato Regolamento Comunale.

Ai sensi del Titolo II - “Mobilità” - del Regolamento Comunale, la Giunta approva, con cadenza biennale, il Programma di Mobilità al fine di rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse successivamente all’assegnazione, concedendo agli assegnatari la possibilità di richiedere un cambio dell’alloggio loro attribuito in godimento.

2) Finalità del programma

Il Comune di Firenze, per il biennio 2020–2021, stabilisce le finalità del Programma di Mobilità, specificandole come di seguito:

1. affrontare situazioni di sottoutilizzo, situazioni di consolidato sovraffollamento e di inadeguatezza dell’alloggio rispetto alle accertate ragioni di salute di uno o più componenti del nucleo familiare, ai sensi dalla Legge Regionale Toscana n.2/2019;
2. gestire situazioni di grave disagio sociale, documentato da relazione del Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare, oppure derivante dalla presenza di criticità di ordine sociale rilevate ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Regolamento Comunale, e situazioni che necessitano di interventi a tutela dell’incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti;
3. favorire il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari, anche in collaborazione con il Soggetto Gestore Casa Spa, mediante la realizzazione di una piattaforma innovativa online di servizi, che consenta di mettere in comunicazione i soggetti interessati al cambio alloggio, di inoltrare una richiesta congiunta di mobilità, agevolando, così, l’attività istruttoria dell’Ufficio e la successiva valutazione della Commissione ERP e Mobilità. In alternativa, resterebbe la procedura ordinaria, già stabilita nel precedente Programma di Mobilità 2017-2019, che consiste nella pubblicazione, nella sezione allegati della scheda di servizio dedicata al cambio alloggio, di un elenco di nuclei familiari interessati alla mobilità, redatto in forma anonima ma riportante alcuni dati visibili, necessari ad individuare la zona o il quartiere nel quale è collocato ogni singolo alloggio ed il numero minimo e massimo di persone che è idoneo ad ospitare. In tal caso, la richiesta congiunta va presentata al Servizio Casa con le modalità riportate nella scheda di servizio all’indirizzo: <http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato>
4. favorire la mobilità intercomunale tra assegnatari di Comuni differenti ma collocati all’interno del LODE Fiorentino, sulla base delle disposizioni dettate dall’Accordo approvato dall’Assemblea dello stesso LODE e mediante l’adozione di una piattaforma innovativa online che possa mettere in comunicazione gli assegnatari di ERP, in possesso di regolare contratto con Casa S.p.A.,. In attesa dell’approvazione del predetto Accordo, si

procede solo con una mobilità intercomunale consensuale, seguendo le modalità descritte nella scheda di servizio dedicata al cambio alloggio all'indirizzo: <http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato>

3) Strumenti di programma.

Il Programma di Mobilità 2020-2021 del Comune di Firenze è attivato attraverso gli strumenti sotto indicati:

- Bando di Mobilità Aperto (Mobilità ordinaria) e relativi graduatoria e aggiornamenti;
- Mobilità d'ufficio;
- Piattaforma on line o elenco degli assegnatari disponibili ad effettuare la mobilità consensuale, sia nell'ambito del territorio comunale che intercomunale.

L'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertanto non producano effetti ai fini del cambio dell'alloggio.

4) Percentuale alloggi da destinare alla mobilità.

Con il presente Programma di Mobilità, predisposto al fine di rispondere a situazioni di disagio abitativo, il Comune di Firenze applica la riserva del 10% degli alloggi di E.R.P. da concedere annualmente in assegnazione.

5) Alloggi di risulta

In collaborazione con il Soggetto Gestore e secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale, si prevede l'individuazione di alloggi di risulta sfitti che necessitano di manutenzione da porre a carico del nucleo familiare interessato alla mobilità, con successivo recupero della spesa dal canone di locazione. In questo caso, la mobilità non rientra nella percentuale di cui al punto 4) del presente documento. La disciplina dell'attuazione degli interventi è stabilita del Regolamento di utenza in base all'art. 16, comma 2, della Legge Regionale.

6) Tipologie di Mobilità

Il Comune di Firenze gestisce la mobilità degli assegnatari E.R.P. con le modalità previste dagli artt. 19 e ss. della Legge Regionale Toscana n.2/2019 e artt. 7-9 del Regolamento Comunale, ovvero:

- a) domanda diretta degli assegnatari con partecipazione al Bando (Mobilità ordinaria);
- b) mobilità d'ufficio per i casi previsti dell'art. 20 della Legge Regionale.

7) Mobilità su domanda diretta degli assegnatari (Mobilità ordinaria).

Il Comune di Firenze emana periodicamente un Bando di Mobilità Aperto. Successivamente alla pubblicazione del Bando, ogni nucleo familiare, regolare assegnatario di alloggio di E.R.P., può presentare la domanda di partecipazione per motivi legati a situazioni di consolidato sovraffollamento ed inadeguatezza dell'alloggio rispetto ad accertate ragioni di salute di uno o più componenti del nucleo.

La richiesta di mobilità o l'integrazione di quella già presentata può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno, qualora siano mutate le condizioni socio-familiari e sanitarie che danno titolo al punteggio.

Il Comune provvede ad aggiornare la graduatoria con cadenza semestrale: 30 giugno per le domande pervenute entro il 1° maggio, 31 dicembre per le domande pervenute entro il 15 novembre.

La domanda di mobilità può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e, purché, non sussista inadempienza delle norme contrattuali (art. 20, comma 2 L.R.T. n. 2/2019).

Per consolidato sovraffollamento si intende il persistere, da almeno 2 anni, di una situazione di soprannumero dei componenti del nucleo familiare rispetto al numero di vani utili dell'alloggio occupato.

Alla mobilità ordinaria sarà attribuita la percentuale del 5% degli alloggi disponibili previsti complessivamente per la mobilità.

8) Mobilità d'ufficio

1. Il Comune attiva il procedimento d'ufficio qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) di grave disagio sociale, documentato da relazione del Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare, oppure derivante dalla presenza di criticità di ordine sociale rilevate ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento Comunale, e situazioni che necessitano di interventi a tutela dell'incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti mediante proprio atto e/o provvedimento. In tali casi, su richiesta del Presidente, la Commissione ERP e Mobilità esprime il parere per adottare un provvedimento di mobilità in via prioritaria (art. 8 Regolamento Comunale);

b) di sottoutilizzo come previsto dall'art. 12, comma 6, della L.R.T. n.2/2019;

c) di esecuzione coattiva di provvedimenti di mobilità per la realizzazione di interventi di ristrutturazione o recupero (Art. 20 comma 11, L.R.T. n. 2/2019);

d) interventi di mobilità massiva per ultimazione di interventi di ristrutturazione di alloggi.

2. La rinuncia dell'alloggio proposto, a seguito di procedura di mobilità d'ufficio, comporta:

- nel caso previsto dalla lett. a) del presente articolo, l'improcedibilità dell'istanza e l'impossibilità di presentare una nuova domanda per le medesime motivazioni e le stesse condizioni denunciate;
- nelle situazioni di sottoutilizzo lett. b), l'applicazione della maggiorazione del canone di locazione secondo quanto previsto dall'art. 27, commi 1-3, della Legge Regionale. Se il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti settantenni o siano in esso presenti altri componenti di cui all'Allegato B, punti a-4) e a-4 bis), non si procede all'applicazione del canone maggiorato né all'assegnazione in mobilità, fatto salvo il caso di provvedimenti di ristrutturazione o recupero. (art. 20, comma. 9, L.R.T. n. 2/2019).

3. Nelle situazioni di cui ai punti sopra a), c) e d), l'inottemperanza al provvedimento di mobilità d'ufficio comporta l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare dell'assegnatario (art 38, comma 3, lett. r, L.R.T. 2/2019).

4. Alla mobilità d'ufficio sarà attribuita il 5% degli alloggi disponibili previsti complessivamente per la mobilità.

9) Mobilità consensuale tra assegnatari ordinari di alloggi ERP

1. Al fine della migliore razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi, il Comune di Firenze può autorizzare, previo accordo con il Soggetto Gestore Casa Spa, il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari nell'ambito del territorio comunale.

2. La richiesta congiunta va presentata direttamente dai nuclei interessati, mediante piattaforma online o, in alternativa, con inoltro al Servizio Casa di apposito modulo, contenuto nella sezione allegati della scheda di servizio del cambio alloggio al seguente link: <http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato>
3. Accertati i requisiti di permanenza al mantenimento dell'assegnazione, previsti dalla Legge Regionale, e verificata l'inesistenza di inadempienze contrattuali, la richiesta viene sottoposta alla valutazione della Commissione ERP e Mobilità (art. 2, comma 5, lett. f, del Regolamento Comunale) per il rilascio di parere favorevole o del diniego motivato.
4. In caso di autorizzazione alla mobilità consensuale, gli assegnatari devono completare le procedure di trasferimento entro il termine indicato nella Determinazione di autorizzazione.
5. Lo scambio di alloggi tra gli assegnatari eseguito senza alcuna autorizzazione determina l'avvio delle procedure previste dagli artt. 37 e 38 della L.R.T. n. 2/2019.
6. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari non rientra nella percentuale riservata alla mobilità.

10) Mobilità intercomunale

1. La mobilità intercomunale si attiva su domanda degli interessati tra un Comune facente parte del LODE Fiorentino ed un altro Comune dello stesso LODE ed è disciplinata da apposito accordo approvato dall'Assemblea del LODE Fiorentino.
2. In mancanza di tale disciplina, il Comune di Firenze procede solo al cambio consensuale tra assegnatari collocati in comuni diversi all'interno del LODE Fiorentino.
3. Il nucleo familiare richiedente dovrà essere assegnatario definitivo di alloggio di E.R.P. da almeno 3 anni e la domanda dovrà essere presentata al Comune nel quale si vuole ottenere il trasferimento.
4. La richiesta congiunta va presentata direttamente dai nuclei interessati, mediante piattaforma online o, in alternativa, con inoltro al Servizio Casa di apposito modulo, contenuto nella sezione allegati della scheda di servizio del cambio alloggio al seguente link: <http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato>
5. Accertati i requisiti di permanenza al mantenimento dell'assegnazione, previsti dalla Legge Regionale, e verificata l'inesistenza di inadempienze contrattuali, la richiesta viene sottoposta alla valutazione della Commissione ERP e Mobilità (art. 2, comma 5, lett. f, del Regolamento Comunale) per il rilascio di parere favorevole o del diniego motivato.
6. Gli assegnatari devono completare le procedure di trasferimento entro il termine indicato nella Determinazione di autorizzazione.
7. Il cambio consensuale intercomunale di alloggi tra assegnatari compresi nell'ambito del LODE Fiorentino non rientra nella percentuale riservata alla mobilità.